

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone	Presidente
dott.ssa Igina Maio	Consigliere - relatore
dott. Paolo Gargiulo	Primo Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA 355/2018

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.**63525** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di:

**XXXXXXXXX** Xxxxxxxxxx, ;

**YYYYYYYYY** Yyyyyyyy, ;

**ZZZZZZZZ** Zzzzzzzz, ;

**KKKKKKKK** Kkkkkkkk, ;

**JJJJJJJJJJ** Jjjjjjjjjj, ;

e già definito con sentenza n.414/2017 relativamente alla posizione del convenuto **HHHHHHHHH** Hhhhhhhh ;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli atti di giudizio;

UDITI, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018, il relatore dott.ssa Igina Maio, il Pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Gianluca Albo, l'avvocato Giovanni Immordino, per il convenuto Xxxxxxxxxx; l'avv. Giuseppe Cusumano per il convenuto Yyyyyyyy; l'avv. Antonio Geraci per il convenuto Zzzzzzzzzz; l'avv. Barrile per le convenute Kkkkkkkk e Oooooooooo, presente l'avv. Natoli.

**FATTO**

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato, la Procura Regionale conveniva, dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, i sigg. XXXXXXXX XXXXXXXX, YYYYYYYY YYYYYYYY, ZZZZZZZZ ZZZZZZ, KKKKKKK KKKKKKK; OOOOOOOOOO OOOOOOOOOO, HHHHHHHH HHHHHHHH e JJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ, per ivi sentirli condannare al risarcimento di due distinte partite di danno erariale, presuntamente cagionato all'Istituto Autonomo Case Popolari – IACP di Palermo: la prima, pari complessivamente ad euro 118.785,24 ed imputata secondo quote differenziate ai convenuti ZZZZZZZZ e YYYYYYYY, discendeva dall'erogazione dell'indennità di posizione ai dirigenti dell'Istituto nel quinquennio 2011/2015, mentre la seconda, pari complessivamente ad euro 504.886,39 ed imputata, secondo quote differenziate, a tutti i convenuti ad eccezione del ZZZZZZZZ, conseguiva, invece, all'erogazione dell'indennità di risultato negli anni 2010, 2011 e 2012.

Rappresentava il Requirente che la gestione dello IACP di Palermo era stata oggetto di plurimi esposti, che avevano dato origine a più procedimenti contabili; per quanto rileva in questa sede, in particolare, doveva farsi riferimento alla segnalazione di danno erariale in data 22 maggio 2014, sulla cui base era stata avviata un'istruttoria con l'ausilio di un funzionario dell'Assessorato regionale delle autonomie locali.

La relazione ispettiva, depositata in data 23 marzo 2016, aveva evidenziato più fattispecie di danno erariale. Fra di esse la Procura aveva ritenuto mature per la contestazione processuale quelle relative al salario accessorio dei dirigenti, erogato prescindendo dalla disciplina legislativa e contrattuale che collegava inderogabilmente il trattamento economico accessorio al livello di responsabilità del singolo ufficio dirigenziale e ai risultati conseguiti dal dirigente.

## **I. ATTRIBUZIONE INGIUSTIFICATA DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI**

La prima partita di danno concerne l'erogazione della retribuzione di posizione al personale dirigenziale negli anni dal 2011 al 2015.

Al riguardo, il Requirente ha preliminarmente ricordato che questa voce del trattamento stipendiale del dirigente va a remunerare la "posizione" di lavoro ("job evaluation"), ovvero traduce in termini economici la complessità della funzione dirigenziale svolta, tenuto conto di parametri quali la collocazione nella struttura, la complessità organizzativa e le connesse responsabilità gestionali interne ed esterne (cfr. art.27 CCNL dell'Area II della dirigenza, stipulato in data 23.12.1999). Il relativo finanziamento, al pari della retribuzione di risultato, è dato dal Fondo della dirigenza (art.26 CCNL 23.12.1999), mentre i criteri per la distribuzione sono decisi in sede di contrattazione collettiva integrativa decentrata a livello di ente (art.4) o, ancora, a seguito di concertazione, d'impulso delle rappresentanze sindacali nel caso di enti con meno di cinque dirigenti (art.8).

Alla data di stipula del menzionato CCNL, nella pianta organica dello IACP era previsto un contingente di n.9 dirigenti (delibera n.157 del 4 maggio 1998); i posti effettivamente coperti erano 7.

Come riferito in atti, i dirigenti nel corso di una riunione tenutasi in data 23 dicembre 2000, in assenza della parte pubblica, individuavano le risorse da destinare al fondo per la dirigenza e l'ammontare delle retribuzioni di posizione per i posti da loro ricoperti. Il Consiglio di amministrazione dell'ente, con delibera n.67 del

6.3.2001, faceva proprie le retribuzioni di posizione fissate dai dirigenti, senza tuttavia procedere alla costituzione del Fondo per la dirigenza.

Nel tempo il numero di dirigenti in pianta organica subiva continue oscillazioni, mentre si riduceva progressivamente il numero dei dirigenti in servizio effettivo. Questo sino ad arrivare a una drastica riduzione dell'organico, sia previsto che effettivo, nel dicembre 2015 (cfr. schema aff.62).

Quanto al Fondo per la dirigenza, lo stesso non veniva formalmente costituito né variato in funzione del variare del numero dei dirigenti effettivamente in servizio, mentre il trattamento accessorio veniva erogato ai dirigenti sulla base della dotazione finanziaria prevista nella riunione del 23 dicembre 2000. Soltanto nel 2016, con determinazioni nn.37, 38, 39 e 40, l'architetto Zzzzzzzzz, unico dirigente rimasto in servizio nello IACP, provvedeva a determinare il Fondo per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Quanto al Fondo per gli anni 2014 e 2015 era stato determinato nel novembre 2015 (determinazioni nn.413 e 493 del 2015).

In particolare, nella contestazione di responsabilità, il Pubblico ministero rilevava che con deliberazione n.2 del 14 aprile 2011, il Commissario straordinario dell'Istituto, dott. XXXXXXXX XXXXXXXX, aveva ridefinito gli incarichi dei due dirigenti in servizio, dottor Yyyyyyyy Yyyyyyyy ed architetto Zzzzzzz Zzzzzzzzz, affidando agli stessi ad interim gli uffici dirigenziali vacanti.

Il primo aveva ricevuto una retribuzione di posizione annua pari a euro 45.102,85, per un importo complessivo, nel triennio 2011/2013, di euro 135.308,55; il secondo aveva percepito una retribuzione di posizione annua di euro 42.004,17, così giungendo, nel quinquennio 2011/2015, ad un importo complessivo di euro 201.020,85.

Negli anni in considerazione, la retribuzione di posizione di un dirigente avrebbe dovuto essere compresa tra un minimo di euro 11.533,17 e un massimo di euro 45.102,87; considerato che la retribuzione di posizione dei dirigenti dello IACP era stata determinata prescindendo tanto dai criteri quanto dal procedimento legislativamente previsto, il Requirante riteneva costituire esborso ingiustificato la differenza tra quanto effettivamente percepito e la media dell'intervallo di riferimento (euro 28.318,02), media che, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit poteva essere ritenuta equitativamente la soglia di indennità erogabile. Ne discendeva che il danno erariale era stato pari ad euro 91.412,94 per il triennio 2011/2013 ed euro 27.372,30 per il biennio 2014/2015.

La prima quota doveva essere causalmente ricondotta alla condotta del dottor Yyyyyyyy, che aveva svolto le funzioni di dirigente generale nel triennio; la seconda alla condotta dell'architetto Zzzzzzzzz che aveva svolto tali funzioni nel biennio successivo.

## **II ATTRIBUZIONE INGIUSTIFICATA DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI**

La seconda partita di danno concerne l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti nel triennio 2010/2012.

Ha osservato al riguardo il Requirente che tale componente del trattamento economico accessorio del dirigente va a remunerare la “prestazione” lavorativa, in funzione dei risultati da lui raggiunti e delle sue competenze (cd. skill evaluation).

Al fine di sviluppare l’orientamento della dirigenza ai risultati, l’art.28 del richiamato CCNL del 23.12.1999 prevede che una quota minima del fondo della dirigenza deve essere riservata al finanziamento della retribuzione di risultato. I criteri per la sua erogazione devono essere determinati preventivamente, così come preventivamente devono essere determinati gli obiettivi, al cui conseguimento è inderogabilmente condizionata la percezione della retribuzione di risultato (articolo 29).

In aderenza al principio della separazione tra indirizzo politico e gestione, all’interno dello IACP, il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto individuare gli obiettivi e la direzione generale verificare il raggiungimento degli stessi da parte della struttura organizzativa.

L’attività istruttoria aveva, invece, evidenziato che, per l’anno 2010, gli obiettivi del dirigente generale, Yyyyyyyy Yyyyyyyy, erano stati fatti coincidere con la motivazione del trattenimento in servizio della stesso di cui alla delibera del Commissario straordinario Xxxxxxxx n.1 del 2010 e, per gli obiettivi dei dirigenti Di Piazza e Zzzzzzzzz, era stato fatto riferimento ad una nota del DG Yyyyyyyy, prot. n.890 del 20.1.2010, che si limitava a chiedere agli stessi di relazionare sull’attività svolta.

Il Nucleo di valutazione, composto dai convenuti Kkkkkkk, Hhhhhhhh, Ooooooooo e Yyyyyyyy, nel verbale del 27.9.2011, aveva valutato il raggiungimento degli obiettivi, basandosi sulle relazioni degli interessati, così i punteggi assegnati al raggiungimento degli obiettivi altro non erano che valutazioni di quanto rendicontato dagli stessi sull’attività svolta.

A dicembre 2010, con delibere commissariali nn.21 e 22 erano stati poi adottati appositi regolamenti per la valutazione dei dirigenti; tuttavia, per gli anni 2011 e 2012, né Xxxxxxxx aveva individuato gli obiettivi di Yyyyyyyy, né Yyyyyyyy quelli di Zzzzzzzzz. Ne conseguiva che anche per gli anni 2011 e 2012, il Nucleo di valutazione non aveva confrontato obiettivi e risultati, come avrebbe dovuto essere, ma aveva valutato la dirigenza sulla base di colloqui diretti e delle relazioni redatte dagli interessati (cfr. verbale del 18.3.2013 per l’anno 2011 e verbale del 17.12.2013 per l’anno 2012).

Anche per tali anni, il Nucleo, composto dai convenuti Kkkkkkk, Jjjjjjjjjj, Ooooooooo e Yyyyyyyy, aveva offerto una valutazione positiva dei dirigenti Yyyyyyyy e Zzzzzzzzz, incompatibile con il sistema legale che richiede indefettibilmente la preventiva fissazione degli obiettivi.

Sulla base delle relazioni del Nucleo, la concreta attribuzione della retribuzione di risultato era stata disposta da Yyyyyyyy per gli anni 2010 e 2012 (con note, rispettivamente, n.19822/2011 e n.17022/2013) e da Zzzzzzzzz per l’anno 2011 (nota n.13170 del 4.10.2013).

La retribuzione di risultato, erogata prescindendo del tutto dalla fissazione di obiettivi specifici a favore dei dirigenti, aveva costituito un esborso ingiustificato per l’amministrazione pari ad euro 248.294,29 per l’anno 2010; euro 128.296,10 per l’anno 2011 ed euro 128.296,00 per l’anno 2012.

Tale esborso era stato causato dalla condotta arbitraria, connotata quantomeno da colpa grave, del Commissario straordinario XXXXXXXXX che aveva omesso di individuare gli obiettivi e vigilare sull'attuazione del sistema legale di assegnazione della retribuzione di risultato, del direttore generale YYYYYYYY che aveva dato impulso al riconoscimento e all'attribuzione di tale indennità, nonché dei componenti del nucleo di valutazione (poi OIVP) che avevano valutato positivamente il raggiungimento di obiettivi in realtà mai fissati.

Il Requirente riteneva il danno imputabile in misura pari al 35% al commissario straordinario XXXXXXXXX, nonché al direttore generale YYYYYYYY; il residuo 30% doveva poi essere suddiviso in quote uguali tra i componenti del Nucleo. Considerato, infine, che l'avv. HHHHHHHH aveva partecipato al Nucleo solo per valutazioni anno 2010 e il dottor JJJJJJJJJJ solo per le valutazioni 2011 e 2012, ne discendeva la seguente ripartizione del danno complessivamente pari a euro **504.886,39** :

- dott. XXXXXXXXX: euro 176.709,64 (= 35% anni 2010-2011-2012);
- dott. YYYYYYYY: euro 214.576,12 (= 35% + 1/4 del 30% anni 2010-2011-2012);
- avv. KKKKKKK: euro 37.866,48 (1/4 del 30% anni 2010-2011-2012);
- avv. HHHHHHHH: euro 18.622,07 (1/4 del 30% anno 2010);
- dott.ssa OOOOOOOOOO: euro 37.866,48 (1/4 del 30% anni 2010-2011-2012);
- avv. JJJJJJJJJJ: euro 19.244,41 (1/4 del 30% anni 2011-2012).

Il Pubblico ministero procedeva, pertanto, a notificare invito a dedurre ai sigg.ri XXXXXXXXX XXXXXXXXX, YYYYYYYY YYYYYYYY, ZZZZZZZZ ZZZZZZ, KKKKKKK KKKKKKK, HHHHHHHH HHHHHHHH, OOOOOOOOOO OOOOOOOOOO, JJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ.

In data 3 maggio 2016, pervenivano le deduzioni difensive del dottor XXXXXXXXX che il PM riteneva non sufficienti a superare la contestazione di responsabilità, fondata sulla considerazione che proprio il Commissario straordinario aveva adottato il regolamento attuativo delle disposizioni dell'ar.7 del d.lgs. n.150/2009, nel quale era previsto che proprio il Consiglio di amministrazione (e, quindi, il Commissario straordinario) dovesse fissare gli obiettivi del direttore generale e dei dirigenti entro il mese di gennaio (cfr. deliberazione n.21 del 28 dicembre 2010).

In data 6 maggio 2016, era poi pervenuta una memoria del dott. YYYYYYYY, il quale, per quanto attiene alla prima partita di danno, si era riportato alla deliberazione n.109 del 26 marzo 1999, argomento questo respinto dal PM atteso che tale deliberazione era antecedente alle disposizioni del CCNL poste alla base della contestazione di responsabilità. Quanto alla seconda partita di danno, il YYYYYYYY aveva fatto riferimento per la fissazione degli obiettivi ai bilanci previsionali dell'ente, argomentazione ritenuta non sufficiente dalla Procura alla luce del contenuto tanto dei bilanci decisionali, quanto dei bilanci previsionali, che venivano allegati al fascicolo processuale.

Quanto all'architetto Zzzzzzzzz, presentava memoria difensiva in data 5 maggio 2016 e veniva audito personalmente il successivo 16 maggio. Richiamava a fini difensivi le delibere commissariali con cui era stata data attuazione al d.lgs. n.150/2009 e riferiva che gli obiettivi erano stati concordati con il Commissario straordinario, anche se non formalizzati. Il Pubblico ministero riteneva che la difesa del Zzzzzzzzz, pur apprezzabile al fine dell'eventuale uso del potere riduttivo, finisse con il rafforzare la tesi accusatoria, poiché forniva elementi che comprovavano che il sistema legale era stato disatteso; peraltro, lo stesso Zzzzzzzzz, con la determinazione n.135/2016, aveva dovuto disporre il recupero, sul Fondo della dirigenza, delle somme erogate al fuori dei vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa, secondo quanto previsto dall'art.4 del d.lgs. n.16/2014.

Da ultimo, in data 18 maggio 2016, perveniva una memoria congiunta dei componenti del nucleo di valutazione Jjjjjjjjjjjj e Oooooooooo che ritenevano che gli obiettivi fossero stati fissati nei bilanci dello IACP, da assimilarsi al PEG degli enti locali, argomento che, come già evidenziato, il PM riteneva non condivisibile.

Non si avvalevano delle facoltà difensive preprocessuali i signori Hhhhhhhh e Kkkkkkk.

Pertanto, il PM, alla luce delle considerazioni sopra esposte, conveniva in giudizio i signori Xxxxxxxx, Yyyyyyyy, Zzzzzzzzz, Kkkkkkk, Hhhhhhhh, Oooooooooo e Jjjjjjjjjjjj.

In data 29 marzo 2017, si costituivano in giudizio, con memoria congiunta la dottoressa Oooooooooo e l'avv. Kkkkkkk, difese dall'avv. Barrile e dal prof. Avv. Natoli.

In via preliminare, con riferimento alla posizione dell'avv. Kkkkkkk, la difesa eccepiva la nullità della notificazione dell'invito a dedurre, con conseguente inammissibilità dell'atto di citazione. Rilevava al riguardo che l'avv. Kkkkkkk non aveva ricevuto la copia dell'invito a dedurre che, sulla base di quanto documentato al fascicolo del PM, sarebbe stata notificata a mani del portiere, né aveva ricevuto la raccomandata di rito, prevista dall'art.139, comma 4, cpc. Dall'omissione della raccomandata discendeva la nullità della notifica, con conseguente inammissibilità dell'atto di citazione in quanto proposto in carenza dell'invito a dedurre.

Ne conseguiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa inerente alle somme erogate dallo IACP a titolo di indennità di risultato anno 2010, in quanto pagate nei mesi di aprile, maggio e ottobre 2011.

Nel merito, entrambe le convenute eccepivano l'infondatezza della tesi della Procura erariale, fondata sull'applicabilità del d.lgs. n.150/2009 allo IACP, mentre l'Istituto godeva dei margini di autonomia normativa e organizzativa riconosciuti agli enti locali dall'art.147 del TUEL e dallo stesso sistema delle fonti delineato dagli articoli 16, 31, 74 del d.lgs. n.150/2009. La deliberazione commissariale n.20/2010, con cui erano stati nominati i componenti del Nucleo di valutazione, aveva dato atto che per l'anno 2010 non era ancora applicabile il sistema di valutazione introdotto dal d.lgs. n.150/2009 e che doveva continuare a farsi riferimento alle disposizioni del d.lgs. n.286/99.

Con le deliberazioni commissariali n.21 e n.22 del 28 dicembre 2010 era stato disciplinato, temporaneamente, il nuovo sistema dei controlli, senza tuttavia implementare anche le previsioni di dettaglio dell'art.14 del d.lgs. n.150/2009, cosa che sarebbe avvenuta solo con la deliberazione n.39 del 13 novembre 2012. Pertanto, anche

se il Nucleo di valutazione aveva cambiato la propria denominazione in OIVP, le sue funzioni erano ancora disciplinate nelle deliberazioni commissariali del 2010 e non nell'art.14 del d.lgs. n.150/2009. Pertanto, l'OIVP era stato chiamato a misurare e valutare la performance dei dirigenti dei servizi e della struttura amministrativa, formulando delle proposte in ordine alla valutazione, mentre l'organo politico era stato chiamato ad assumere le relative decisioni.

In ogni caso, l'attività del nucleo di valutazione, poi OIVP, si era svolta secondo le previsioni legislative.

In particolare, per l'anno 2010, gli obiettivi strategici e operativi fissati nella relazione programmatica al Bilancio preventivo 2010 erano corrispondenti agli obiettivi attribuiti al personale dirigenziale: tali obiettivi costituivano parametri oggettivi per la valutazione dell'attività dei dirigenti, valutazione che era avvenuta con la partecipazione dei valutati al procedimento, come richiesto dal d.lgs. n.286/1999.

Con riferimento agli anni 2011 e 2012, ribadivano che, sulla base del regolamento interno dell'Istituto, l'attività di misurazione e valutazione della performance del direttore generale era di competenza del Presidente del CdA, restando affidata all'OIVP solo una funzione consultiva di carattere marginale, che, come tale, non poteva ritenersi antecedente causale del danno erariale contestato.

Quanto ai dirigenti, occorre considerare che la delibera organizzativa n.17/2010 che aveva ridefinito l'organigramma dell'Istituto affiancando alla Direzione generale, due Settori ("Settore tecnico" e "Settore amministrativo ed economico-contabile"), a loro volta articolati in dieci Servizi. L'OIVP aveva il compito di valutare la performance dei dirigenti dei Servizi, posizioni che, tuttavia, non risultavano coperte, considerato che al tempo presso lo IACP risultavano in servizio il direttore generale incaricato, ad interim, per il Settore amministrativo ed economico –contabile (Yyyyyyyy) e il Direttore del settore tecnico (Zzzzzzzzz). Pertanto, legittimo era l'operato delle convenute che, quali componenti dell'OIVP, avevano fornito valutazioni non vincolanti sull'operato dei direttori dell'ente in servizio.

A riprova dell'assenza di un nesso causale tra l'operato dell'organismo di valutazione e il danno erariale contestato, rilevavano che, per l'anno 2010, il punteggio attribuito al singolo dirigente in sede di valutazione non era stato utilizzato per determinare la percentuale dell'indennità di risultato erogabile, ma quale coefficiente di moltiplicazione dell'indennità percepita (v .allegato 23). Nell'anno 2011, l'organismo non aveva espresso un punteggio per le valutazioni; tuttavia, l'indennità di risultato era stata erogata sulla base di un punteggio. Nell'anno 2012, infine, l'indennità era stata erogata sulla base di un punteggio diverso da quello attribuito dall'OIVP.

Pertanto, l'OIVP non aveva alcuna funzione di controllo sui provvedimenti di liquidazione delle indennità in parola che, anzi, avevano preceduto il rilascio delle relazioni.

Pertanto, nel merito, le convenute chiedevano il rigetto della domanda attorea, per assenza del nesso eziologico tra le condotte loro ascritte e il danno erariale contestato; in subordine, per assenza dell'elemento psicologico del dolo e/o della colpa grave. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata un'ipotesi di responsabilità, chiedevano l'uso del potere riduttivo.

Nella stessa data del 29 marzo 2017, perveniva la memoria di costituzione dell'architetto Zzzzzzzzz, difeso dall'avv. Antonio Geraci. Il convenuto rilevava che nel periodo preso in considerazione aveva svolto numerose funzioni quale "dirigente del settore tecnico, responsabile del programma triennale, ingegnere capo, sostituto del direttore generale con, ad interim, la direzione del servizio 3° affari generali e personale nonché del costituendo gruppo CED". L'indennità di posizione che aveva ricevuto, pari a euro 39.250,80 (e non 42.349,50, come ritenuto dalla Procura) risultava giustificata dall'elevato numero delle funzioni svolte, ed era stata riconosciuta come mantenimento dell'indennità in godimento (delibera n.30 del 13 novembre 2012).

Quanto alle modalità di costituzione del fondo per la dirigenza, rilevava che la delibera del Cda n.67 del 2001 aveva ratificato l'operato della dirigenza; le indennità di posizione erano state fissate per effetto del riallineamento delle indennità già in godimento alle nuove previsioni della contrattazione collettiva. Nella seduta del 7 luglio 2005, era stata poi raggiunta un'intesa tra il Cda dello IACP e la dirigenza in ordine alla riquantificazione delle indennità di posizione sulla base della nuova struttura organizzativa degli uffici adottata con provvedimento n.366 del 2004; tale intesa era stata recepita nella delibera n.129 del 21 luglio 2005, adottata in una seduta a cui aveva partecipato l'intero Collegio sindacale.

Non poteva, pertanto, ritenersi che la sua condotta fosse stata causativa di danno erariale.

Il Zzzzzzzzz escludeva poi la ricorrenza dell'elemento psicologico della colpa grave atteso che non aveva mai mostrato quell'estremo disinteresse nell'espletamento delle sue funzioni che caratterizza la colpa grave.

Chiedeva, pertanto, in via principale di essere assolto.

In via subordinata, domandava che, nella quantificazione del danno a lui contestato, si tenesse conto dell'apporto causale reso dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale che non avevano mai nulla contestato quanto all'erogazione dell'indennità di posizione. Al riguardo rilevava che la responsabilità di tali organi era stata richiamata dal MEF nella comunicazione del 31 gennaio 2014, con riguardo al superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa.

Chiedeva, inoltre, che si tenesse conto della maggiore efficienza ed efficacia della azione amministrativa dell'Ente, come derivante dalla ristrutturazione organizzativa che aveva determinato gli incrementi del salario accessorio dei dirigenti oggi in contestazione, così operando una *compensatio lucri cum damno* consentita dall'art.1, comma 1-bis della legge n.19/1994.

Infine, in via di ulteriore subordine, domandava l'uso del potere riduttivo, poiché aveva adottato la determinazione n.135 del 2016, già menzionata dalla Procura per avviare il recupero dell'esubero e, in via prudenziale, aveva ridotto la sua stessa indennità di posizione di euro 13.686,15 nonostante lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore generale dell'ente (cfr. nota prot. n.001-0004492 del 12 aprile 2016).

In data 30 marzo 2017, depositava memoria di costituzione il convenuto XXXXXXXXX, difeso dagli avvocati Giuseppe Immordino, Giovanni Immordino e Giuseppe Nicastro. Lo stesso, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del presunto credito erariale, poiché gli veniva contestata l'assunzione di una delibera risalente al 28.10.2010, mentre l'invito a dedurre era stato notificato il 7 aprile 2016.



Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'azione di responsabilità, in quanto il comportamento che gli veniva contestato, ovvero l'adozione del regolamento attuativo del d.lgs. n.150/2009, non poteva essere considerato antecedente causale del danno erariale. Al più il danno, ove sussistente, andava riconnesso alla responsabilità di chi aveva adottato i provvedimenti di liquidazione delle somme.

Evidenziava poi che gli enti locali non erano tenuti all'adozione del piano della performance e della relazione sulla performance, come previsti dall'art.10 del d.lgs. n.150/2009, ma adottavano la relazione previsionale e programmatica al bilancio previsionale, il PEG e gli ulteriori documenti contabili previsto dal TUEL, agli stessi assimilabili.

Per lo IACP, gli obiettivi dei dirigenti erano stati definiti dapprima nei documenti che avevano delineato l'organigramma e le funzioni delle singole unità operative e poi nelle relazioni al bilancio.

Ripercorreva i contenuti delle relazioni allegate ai bilanci previsionali 2010, 2011 e 2012 al fine di dimostrare che tali documenti contenevano obiettivi specifici, delineati in modo da poter essere riconnessi alle funzioni delle singole unità operative previste dall'organigramma. Le relazioni dei dirigenti avevano, quindi, consentito al Nucleo di valutazione di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti. Ciò fermo restando che compito del Commissario era nominare il Nucleo, ma non valutare i dirigenti. Parimenti nella competenza del dirigente generale e del dirigente delegato alla contrattazione decentrata rientravano sia l'istituzione del fondo specifico per la dirigenza che la regolamentazione delle modalità di distribuzione del fondo.

Doveva poi in ogni caso escludersi la colpa grave, in capo al convenuto, trattandosi di una disciplina complessa e nella quale intervenivano soggetti particolarmente qualificati, come i componenti dell'OIV.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, e, in subordine, per un ampio esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Con memoria di costituzione parimenti depositata il 30 marzo 2017, il convenuto Hhhhhhhh formulava richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del codice della giustizia contabile, mediante il pagamento di una somma pari al 30% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, chiedendo in via subordinata di essere prosciolto dagli addebiti e, in via di ulteriore subordine, di essere condannato al pagamento di una quota ridotta di danno.

Allegava alla memoria di costituzione il parere del Pubblico ministero, depositato anche in via autonoma dalla Procura in data 31 marzo 2017, favorevole all'applicazione di una percentuale pari e non inferiore al 30% del danno contestato.

Ad esito della camera di consiglio del 19 aprile 2017, questa Sezione, con decreto n.11/2017, accoglieva la richiesta di rito abbreviato, determinando la somma dallo stesso dovuta per la definizione del giudizio in euro 5.598,62 (euro cinquemilacinquecentonovantotto/62). Atteso che il convenuto provvedeva al pagamento nel termine assegnato, con sentenza n.414 del 2017, la Sezione dichiarava estinto il giudizio nei suoi confronti.

In data 18 aprile 2017, il Pubblico ministero depositava una memoria di replica alle difese pervenute a tale data.

Con riferimento all'eccezione di inammissibilità della citazione sollevata dell'avv. Kkkkkkk, osserva che la notificazione dell'invito a dedurre doveva ritenersi perfezionata, risultando agli atti la spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art.139, comma 4 c.p.c.

Quanto all'argomentazione difensiva svolta dalle convenute Kkkkkkk e Oooooooooo in ordine all'inapplicabilità del d.lgs. n.150/2009, osservava che tale tesi era smentita dai contenuti della delibera commissariale n.22 del 28.12.2010, applicabile a far data dal 1° gennaio 2011. Rilevava, inoltre, che la necessità di correlare la valutazione dei dirigenti con obiettivi predefiniti era già insita nelle previsioni dell'art.1, comma 1, d.lgs. n.286/1999, nonché con le previsioni del CCNL 23.12.1999, articoli 28 e 29 ed era stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte dei conti (Terza Centrale n.609/2016; prima centrale, n.420/2016).

Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Kkkkkkk e Xxxxxxxx, si riportava alle date di pagamento delle indennità di risultato.

In data 19 aprile 2017, perveniva poi la costituzione del convenuto Yyyyyyy, assistito dall'avv. Giuseppe Cusumano.

Lo stesso rappresentava di aver svolto le funzioni di coordinatore generale dei dirigenti dell'ente, nonché di segretario del CDA, con riconoscimento dell'indennità di posizione nella misura massima prevista dalla contrattazione collettiva, come da delibera del Cda n.67 del 6 marzo 2001. Con delibera del Commissario straordinario n.1 del 12 gennaio 2010 era stata accolta la sua domanda di trattenimento in servizio oltre il limite ordinario di 65 anni di età, al fine di raggiungere una serie di obiettivi ivi specificati. La complessità delle funzioni a lui assegnate giustificavano l'assegnazione dell'indennità di posizione nella misura massima prevista dalla contrattazione collettiva; si trattava, inoltre, di una decisione dell'organo politico del tutto legittima, in quanto aveva mantenuto in favore dei dirigenti dell'Istituto le indennità già godute in attesa dell'adozione del sistema di graduazione previsto dall'art.15 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera commissariale n.17 del 22 dicembre 2010.

Doveva, peraltro, rilevarsi che non erano state individuate condotte a lui riconducibili che avessero inciso sull'erogazione di tale indennità.

In via subordinata, contestava inoltre la quantificazione del danno, effettuata partendo dall'assunto che la sua posizione dovesse essere remunerata con l'indennità minima.

Quanto alla seconda partita di danno, in modo analogo alle convenute Kkkkkkk e Oooooooooo, escludeva la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di danno, essendo stati fissati gli obiettivi dei dirigenti Zzzzzzzz e Di Piazza, nella sua nota n.890 del 20 gennaio 2010, per quanto attiene all'anno 2010 e nei documenti programmatici, per quanto attinente agli anni 2011 e 2012.

Ripercorrendo il percorso seguito dall'organismo di valutazione per la valutazione dei dirigenti, escludeva altresì la sussistenza della colpa grave.

In via subordinata, contestava la ripartizione del danno operata dalla Procura, atteso che non era stato sufficientemente considerato l'apporto causale del Nucleo di valutazione che avrebbe dovuto evidenziare eventuali fattori impeditivi della erogazione dell'indennità di risultato.

In ordine alla quantificazione, chiedeva che venisse scomputata la parte relativa all'indennità di risultato erogata agli altri dirigenti che lo IACP avrebbe dovuto recuperare da questi e che l'indennità fosse computata al netto degli oneri fiscali.

Chiedeva poi la compensazione del danno con i vantaggi ricavati dallo IACP dall'attività dei suoi dirigenti, nonché l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Chiamato il giudizio all'udienza 19 aprile 2017, veniva dichiarata la contumacia del convenuto Jjjjjjjjjjjj. Veniva, altresì, disposto il rinvio all'udienza odierna su richiesta anche della Procura, al fine di esitare l'istanza per rito abbreviato, avanzata dal convenuto Hhhhhhhh, nonché di consentire alle parti di prendere cognizione delle memorie depositate in immediata prossimità dell'udienza.

In data 9 gennaio 2018, le convenute Kkkkkkk e Oooooooooo depositavano le loro controdeduzioni alla memoria del Pubblico ministero del 18 aprile 2017. La convenuta Kkkkkkk insisteva sulla nullità della notificazione dell'invito a dedurre considerato che la raccomandata informativa che le era stata inviata era sfornita dell'avviso di ricevimento. Ne conseguiva l'inevitabilità della citazione e, in via subordinata, la prescrizione della pretesa erariale relativamente alle indennità di risultato pagate nei mesi di aprile, maggio e ottobre 2011, posto che l'atto di citazione era stato notificato il 22 luglio 2017.

Nel merito, le convenute ripercorrevano le previsioni del d.lgs. n.150/2009 e del d. lgs. n.286/1999, al fine di giustificare il percorso di progressivo avvicinamento dello IACP alla cd. riforma Brunetta. Insistevano in tutte le argomentazioni già sostenute nella memoria di costituzione al fine di confutare la tesi attorea, sottolineando che lo IACP aveva erogato degli acconti, prima dell'esaurimento delle valutazioni da parte del Nucleo. Inoltre, del tutto imprevisto era stato l'utilizzo dei punteggi assegnati ai dirigenti come coefficiente di moltiplicazione per elargire le indennità. Infine, evidenziavano che la loro estraneità alla struttura dell'ente e la complessità della disciplina in materia erano circostanze sufficienti ad escludere l'elemento psicologico della colpa grave.

All'udienza del 31 gennaio 2018, il Pubblico ministero, richiamando i contenuti della relazione ispettiva, evidenziava che il danno contestato era interamente riferito a pagamenti intervenuti all'interno del quinquennio prescrizionale. Con riferimento specifico all'indennità di posizione, richiamava la giurisprudenza della locale Sezione di appello che aveva fatto ricorso al criterio del costo medio per quantificare la misura del danno nel caso di pagamento di compensi irragionevoli (cfr., Appelli Sicilia, n. 297/A/2014, confermata, sotto il profilo della sussistenza della giurisdizione da Cassazione, SS.UU. n.11139/2017). Insisteva, per il resto, nelle conclusioni di cui all'atto scritto.

Prendeva la parola l'avv. Giovanni Immordino, per il convenuto XXXXXXXXX che, in via preliminare, insisteva nell'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla data di notifica dell'invito a dedurre al proprio assistito (6 aprile 2016).

Nel merito, riteneva che l'atto di citazione si fosse basato su un'errata individuazione della normativa di riferimento, poiché non aveva tenuto in considerazione le previsioni dell'art.14 dello Statuto della Regione siciliana, né la circostanza che il decreto legislativo n.150/2009 non fosse stato recepito in Sicilia.

Rilevava poi che il dott. XXXXXXXX, in quanto commissario straordinario, aveva soltanto una funzione propositiva che aveva svolto in accordo alla legge, fissando gli obiettivi per il direttore generale dello IACP, come poteva evincersi dalla stessa relazione ispettiva.

L'avv. Cusumano, in rappresentanza del convenuto YYYYYYYY, si opponeva alla prospettazione attorea, rilevando che, in ogni caso, il criterio del costo medio non era accettabile, in quanto non teneva in considerazione il diverso peso dell'incarico svolto dal YYYYYYYY, rispetto a quello degli altri dirigenti.

L'avv. Geraci, in difesa del convenuto ZZZZZZZZ, insisteva nelle difese e conclusioni della memoria di parte, chiedendo che si tenesse conto della quota di responsabilità addebitabile al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

Da ultimo, prendeva l'avvocato Barrile, per le convenute Oooooooooo e Kkkkkkkk, che insisteva in tutte le difese ed eccezioni, preliminari e di merito.

La causa era posta in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità della citazione per nullità della notificazione dell'invito a dedurre, sollevata dall'avv. Kkkkkkkk.

Al riguardo, si osserva, come rilevato dal PM nella memoria del 18 aprile 2017, che la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta nelle forme previste dall'art.139, commi 3 e 4, cpc : più precisamente, l'ufficiale giudiziario ha consegnato l'atto al portiere in data 6 aprile 2016 e ha provveduto all'invio della raccomandata il successivo 14 aprile (aff. 626); la notifica si è, pertanto, perfezionata in data 6 aprile 2016.

Come chiarito dai giudici di legittimità, la spedizione della raccomandata non è elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto la notificazione si perfeziona nel momento della consegna dell'atto al portiere (Cassazione, n.665/1988; n.9329/1997, n.7349/2003); non è necessario che la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto al portiere o al vicino sia fatta con avviso di ricevimento (tra le altre, Cassazione, V civ., n.25011/2015, III civ., n.10554/2015).

In particolare, è stato affermato il seguente principio di diritto "Nell'ipotesi di notifica dell'atto, a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c. ), e nell'ipotesi di notifica dell'atto, a mezzo posta, a

persona diversa dal destinatario (L. n. 890 del 1982, ex art. 7, come modificato nel 2007/2008) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell'atto alle persone suddette". Questo in quanto "Dall'analisi del sistema normativo delle notificazioni, nel quale si inseriscono le norme in argomento (*vale a dire l'art.139, comma 4 cpc e art.7, ultimo comma, legge n.890/1992*), emerge che la previsione della sola raccomandata senza avviso di ricevimento è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso di ricevimento è richiesto (...) la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario.

Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario. Mentre, la maggiore estensione dell'avviso nel caso di notifica a mezzo posta (art.7 cit.) può trovare spiegazione nella diversa autorevolezza esterna normalmente riconosciuta dai destinatari all'ufficiale giudiziario rispetto all'ufficiale postale.

Inoltre, un ulteriore argomento convince della ragionevolezza della soluzione scelta dal legislatore.

Come si è visto, nei casi eccezionali in cui è richiesto l'avviso di ricevimento nonostante si tratti solo di dare notizia e non di notificare l'atto, il sistema prevede oramai una disposizione di "chiusura", che consente di considerare per eseguita la notificazione (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, se non ritirato il plico). Invece, nel caso ora all'attenzione della Corte non esiste una norma di chiusura; con la conseguenza che, in caso di mancata ricezione personale dell'avviso si riaprirebbe astrattamente l'applicabilità delle norme previste per la notificazione a mezzo posta, procedendo all'infinito verso la ricerca della effettività della ricezione." (Cassazione, III civ. n.10554/2015).

Ritenuto che non sussistano motivi per discostarsi da tale qualificato orientamento giurisprudenziale, l'eccezione è rigettata.

**2.** Sempre in via preliminare, deve ora essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Kkkkkkk e Xxxxxxxx, la cui responsabilità è stata contestata in relazione alla seconda voce di danno, inerente all'erogazione dell'indennità di risultato negli anni 2010/2012.

Per entrambi, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'invito a dedurre, notificato in data 6 aprile 2016; poiché il mandato di pagamento relativo all'indennità di risultato più risalente è del 22 aprile 2011 (cfr. aff. 274 e ss.), nessuna prescrizione si è determinata, con conseguente rigetto dell'eccezione.

**3.1.** Passando all'esame nel merito della questione controversa, appare opportuno, in primo luogo, ricordare che il rapporto di lavoro dei dipendenti degli IACP è regolato dal decreto legislativo n.165/2001 (cfr. art.1,

comma 2) che, tra l'altro, ha stabilito che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti " (art.24).

Conseguentemente, vengono in rilievo, in questa sede, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro – CCNL relativi alla Area II della dirigenza (Regioni ed enti locali).

In particolare, all'indomani dell'avvio della seconda fase della privatizzazione del pubblico impiego che, come noto, ha dato centralità alla responsabilizzazione dei dirigenti e al loro orientamento al risultato (cfr., legge n.59/97, d.lgs. n.80/1998), il CCNL 23.12.1999 ha provveduto a disciplinare le modalità di finanziamento e di erogazione del trattamento accessorio della dirigenza alla luce di tali finalità.

In primo luogo, l'art.26 ha individuato le risorse che possono andare a finanziare il trattamento accessorio della dirigenza (comma 1), stabilendo, altresì, a quali condizioni tali risorse possano essere incrementate, previa verifica rimessa alla contrattazione decentrata integrativa (o alla concertazione; cfr. art.4, richiamato dall'art.26, comma 6). Gli enti datori di lavoro sono, inoltre, chiamati a individuare la quota di tali risorse da destinare alla retribuzione di risultato (art.28).

L'articolo 27, rubricato "retribuzione di posizione", ha poi stabilito che "gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne", fissando il valore di tale indennità entro i valori minimi e massimi definiti dalla contrattazione collettiva e ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'art.26.

Il successivo articolo 29, rubricato "retribuzione di risultato", ha rimesso all'ente datore di lavoro la definizione dei criteri per la determinazione e l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, fermo restando che "la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.14, comma 1, del D.Lgs.n.29/93 (ora art.14, comma 1, d.lgs. n.165/2001) e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art.23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art.14" (ovvero dei sistemi di verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti, definiti dagli stessi enti in coerenza con l'articolo 1, commi 2 e 3, d.lgs. n.286/1999).

Alla contrattazione collettiva decentrata viene rimessa la verifica della sussistenza delle condizioni per l'incremento delle risorse destinate al fondo per il trattamento accessorio della dirigenza, ai sensi dell'art.26, commi 3, 4 e 5, nonché la definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (art.4); su richiesta delle delegazioni sindacali può, inoltre, essere attivata la concertazione sui criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione, nonché sui criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati, materie queste che diversamente formano oggetto soltanto di informazione (art.8).

**3.2.** Alla data di stipula del CCNL in commento, la dotazione organica dello IACP di Palermo prevedeva 9 posizioni dirigenziali, di cui 7 effettivamente coperte (delibera n.157 del 4 maggio 1998, allegata sub 2) alla relazione ispettiva, depositata in data 23 marzo 2016).

L'ente avrebbe dovuto, pertanto, procedere all'individuazione delle risorse da destinare al trattamento accessorio della dirigenza, ex art.26, comma 1, del CCNL 23.12.1999, ed eventualmente sottoporre alla contrattazione collettiva decentrata la verifica delle condizioni per eventuali incrementi ex art.26, commi 3, 4 e 5, avendo lo IACP un numero di dirigenti superiore a 5.

Sempre in sede di contrattazione collettiva decentrata avrebbero poi dovuto essere fissati i criteri per la distribuzione di tali risorse tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (art.4 CCNL).

L'ente, quindi, avrebbe dovuto procedere alla graduazione degli uffici dirigenziali, ovvero alla determinazione in concreto della retribuzione di posizione di ciascun ufficio in funzione della sua collocazione, della sua complessità e delle responsabilità gestionali connesse (art.27, CCNL), fornendo la dovuta informativa ai sindacati (art.7).

Quanto alla retribuzione di risultato, fissata la percentuale di risorse da destinare a tale voce del trattamento economico (art.28), doveva poi definire i sistemi di verifica dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire (art.14).

Ciò che accade allo IACP di Palermo all'indomani della stipula del CCNL è, invero, affatto diverso: i sette dirigenti in servizio, nel corso di una riunione svoltasi il 21.12.2000, individuano quali risorse destinare al trattamento accessorio e determinano la retribuzione di posizione per i servizi da loro ricoperti; con successiva delibera n.67 del 2.3.2001, il Consiglio di amministrazione dell'ente recepisce la misura della retribuzione di posizione come fissata nel verbale della riunione del 21.12.2000, senza costituire il fondo per il trattamento accessorio della dirigenza (cfr. allegati nn.3 e 4 alla menzionata relazione ispettiva).

L'alterazione del sistema previsto dal contratto collettivo ha effetti sostanziali sulla dinamica della spesa per il trattamento accessorio dei dirigenti dello IACP: a esito della riunione dei dirigenti del 23.12.2000, le risorse per il trattamento accessorio vengono quantificate in lire 649.431.000, ma non interviene nessun provvedimento di costituzione del fondo, con la conseguenza che nessuna verifica viene effettuata, nemmeno negli anni successivi, sulla correttezza di tale quantificazione, né il fondo viene ridotto a fronte della progressiva riduzione del numero di dirigenti in servizio. Ne discende che, negli anni che ci interessano, vengono del tutto disattese le disposizioni sulla riduzione della spesa del personale, contenute nell'art.9 del decreto-legge n.78/2010, e lievita in maniera abnorme la misura della retribuzione di risultato, cosicché, quando nel 2016 viene costituito il fondo anno 2010, l'ammontare dello stesso, pari a euro 207.307,03, è ben inferiore all'ammontare delle somme erogate per retribuzione di posizione e di risultato, pari a circa 370 mila euro (cfr. determinazione n.37/2016, allegata sub 13 alla relazione ispettiva).

**3.3.1.** Venendo ad esaminare nello specifico la contestazione relativa alla prima posta di danno, inerente alla retribuzione di posizione, si rileva che, con la delibera n.67/2001, l'ente si è spogliato delle sue prerogative

limitandosi a recepire quanto concordato dai dirigenti nella riunione del 23 dicembre 2000, e giustificando la fissazione dei nuovi ammontari quale riallineamento delle indennità già fissate con delibera commissariale n.109/1999 al nuovo contratto collettivo. A ben vedere, però, anche la delibera commissariale n. 109 si limitava a rivalutare le indennità già erogate in funzione del contratto collettivo all'epoca vigente. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che anche la determinazione effettuata dai dirigenti nella riunione del 23 dicembre 2000, è del tutto carente di motivazione, poiché, come risulta dal verbale, fondata solo sulla disponibilità del fondo. Si prescinde, quindi, dalla graduazione degli uffici, ovvero da ogni valutazione in ordine alla complessità e alle responsabilità gestionali connesse alla specifica posizione dirigenziale.

Tale modo di operare non viene modificato neppure successivamente, diversamente da quanto sostenuto nelle difese degli odierni convenuti.

La delibera consiliare n.129 del 2005, pur dando atto che nel dicembre 2004 era stata attuata una ristrutturazione organizzativa degli uffici e che si sarebbe dovuto procedere a rideterminare le indennità di posizione, si limita a confermare gli importi della delibera n.67/2001.

Con successiva delibera commissariale n.39 del 2012, su proposta dei dirigenti Yyyyyyyy e Zzzzzzzzz, viene poi approvato un nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dello IACP, dove, all'art.16, rubricato "graduazione delle posizioni dirigenziali", viene precisato che la graduazione è affidata ad atto del direttore generale; tuttavia, nelle more dell'adozione di tale atto, sono ancora una volta confermate le retribuzioni di posizione già godute.

Da quanto sopra esposto, discende che l'erogazione delle retribuzioni di posizione ai dirigenti dello IACP di Palermo è avvenuta al di fuori delle regole previste, così da costituire danno erariale.

Non può, infatti, escludersi la sussistenza del danno in considerazione della complessità delle funzioni effettivamente svolte dai convenuti, come sostenuto dalla difesa del Yyyyyyyy, posto che in questa sede non sono oggetto di contestazione le modalità di graduazione delle posizioni dirigenziali, ma l'assenza di tale graduazione, e la totale disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamento accessorio della dirigenza, come sopra evidenziato.

**3.3.2.** Il danno, contestato in questa sede in relazione al quinquennio 2011/2015, è stato causalmente ricondotto al comportamento gravemente colposo del dott. Yyyyyyyy per gli anni 2011, 2012 e 2013 e dell'arch. Zzzzzzzzz per gli anni 2014 e 2015, in considerazione dell'avvicendamento degli stessi, con tale cadenza temporale, nello svolgimento della funzione di Coordinatore generale dell'Istituto.

La prospettiva attorea è condivisa dal Collegio: Yyyyyyyy e Zzzzzzzzz, avvicendatisi nella funzione di Coordinatore generale, infatti, avrebbero dovuto provvedere alla costituzione del fondo, predisporre la graduazione degli uffici e, in ogni caso, impedire l'erogazione della retribuzione di posizione in misura massima o pressoché massima, in totale assenza di tali adempimenti.



Invece, solo nel 2016, dopo i rilievi formulati dal servizio ispettivo del MEF, nonché dall'ispettore regionale delegato dalla Procura, il Zzzzzzzzz provvede alla costituzione del fondo per gli anni 2010/2014 e riduce la propria retribuzione di posizione in misura conforme alla contestazione di responsabilità all'odierno esame.

Nè la responsabilità degli odierni convenuti può essere esclusa in considerazione delle delibere del Cda o del Commissario straordinario prima evidenziate. Tali delibere, infatti, da un lato, recepiscono proposte della struttura amministrativa che agli odierni convenuti faceva capo, dall'altro, in assenza dei propedeutici passaggi richiesti dal CCNL, non potevano validamente determinare le retribuzioni di posizione spettanti ai dirigenti di ruolo.

**3.3.3.** Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, la gravità della negligenza imputata ai convenuti è evidenziata dal lungo protrarsi della situazione di irregolarità: non può, infatti, trascurarsi che Yyyyyyyy e Zzzzzzzzz sono tra i firmatari sia del verbale del 23 dicembre 2000 che del verbale del 7 luglio 2005, nonché propongono il regolamento organizzativo del 2012, senza tuttavia dare attuazione a quanto ivi previsto in materia di graduazione degli uffici. Né la gravità della colpa può essere esclusa per il Zzzzzzzzz in ragione dei provvedimenti assunti nel 2016, dato che tali provvedimenti sono conseguenza dei rilievi sollevati nel corso di ben due ispezioni da organi diversi.

**3.3.4.** In ordine alla quantificazione del danno, si ricorda che il Pubblico ministero ha considerato danno erariale quanto pagato dallo IACP in eccedenza rispetto al valore medio della forbice prevista dal CCNL al tempo vigente, ovvero euro 28.318,02 annui, quale media tra euro 11.533,17 (retribuzione di posizione minima) ed euro 45.102,87 (retribuzione di posizione massima).

Il criterio del costo medio, adottato in via equitativa dalla Procura, è condiviso dal Collegio, tenuto anche conto del fatto che esprime una finalità perequativa che va a vantaggio degli odierni convenuti, a fronte di un orientamento del giudice del lavoro che è di maggior rigore, atteso che, in assenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva, il giudice ordinario riconosce come dovuta al dirigente solo la retribuzione minima ex art.27 del CCNL o, addirittura, l'indennità di funzione ex art.38 dpr n.380/1999 (cfr., ex multis, Tribunale Taranto, Sezione lavoro n.3929/2015).

Deve, inoltre, considerarsi che, in assenza di una graduazione degli uffici, non sono disponibili altri parametri a cui si possa utilmente far ricorso: diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli odierni convenuti, non rileva lo svolgimento delle funzioni di coordinamento o, comunque, il contenuto delle attività svolte, poiché, a differenza dell'art.38 del dpr n.380/1999, l'art.27 del CCNL 23.12.1999 non fornisce alcun criterio per la graduazione degli uffici, rimettendone l'individuazione al datore di lavoro. Non rileva neppure lo svolgimento *ad interim* di altri incarichi da parte del dirigente, in quanto destinato ad influire solo sulla misura della retribuzione di risultato, poiché ai sensi dell'art.27, comma 9 e dell'art.28, comma 2 del CCNL 23.12.1999, le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti possono essere destinate solo alla valorizzazione della retribuzione di risultato dei dirigenti incaricati *ad interim* delle relative funzioni (cfr. Aran, orientamento applicativo all\_72; in tal senso anche l'art.16 del regolamento organizzativo dello IACP).

Sotto altro profilo, il criterio del costo medio adottato dalla Procura consente di assicurare la proporzione tra costo e utilità conseguita sulla base del criterio dell'*id quod plerumque accidit*, con conseguente rigetto della richiesta di operare ulteriori compensazioni, peraltro formulata genericamente dal Zzzzzzzzz.

Parimenti sono rigettate le richieste di riduzione del *quantum* avanzate dal convenuto Zzzzzzzzz in considerazione delle asserite responsabilità degli amministratori e dei revisori, in quanto non supportate da idonea prova, non potendo ritenersi sufficiente al fine il brevissimo stralcio della relazione ispettiva del MEF riportato a pagina 7 della memoria di costituzione.

Sfornita di prova è anche la contestazione, a pagina 3 della memoria di costituzione, sull'ammontare della retribuzione di posizione percepita; peraltro, l'importo ivi riportato di euro 42.349,50 non corrisponde né a quello posto alla base della contestazione di responsabilità (pari a euro 42.004,17), né alla misura massima contrattualmente prevista (pari a euro 45.102,87).

**3.3.5.** Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che non ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere riduttivo, la domanda della Procura in relazione alla prima posta di danno è accolta nella misura richiesta (euro **91.412,94** a carico del convenuto Yyyyyyyy ed euro **27.372,30** a carico del convenuto Zzzzzzzzz).

**3.4.1.** La seconda posta di danno attiene all'erogazione dell'indennità di risultato ai dirigenti dello Iacp in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012.

Come ricordato al paragrafo 3.1, il CCNL 23.12.1999, all'art.29, ha espressamente condizionato l'erogazione della retribuzione di risultato a due condizioni: (i) la preventiva fissazione degli obiettivi annuali per i dirigenti e (ii) la certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con tali obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione istituiti dagli enti ai sensi dell'art.14 dello stesso contratto.

Nell'odierna citazione il Requirente ha sostenuto che l'erogazione della retribuzione di risultato, avvenuta in assenza di ambedue le condizioni, costituisce danno erariale, riconducibile, in diversa misura, alle condotte del commissario straordinario dell'ente, del suo direttore generale e dei componenti del nucleo di valutazione, poi OIVP.

Sempre al paragrafo 3.1., è stato già evidenziato che l'importo della retribuzione di risultato, negli anni di interesse, è stato elevato in modo anomalo, poiché sono state destinate al trattamento accessorio le risorse quantificate nel 2000 sulla base di una dotazione organica di 9 unità, mentre nel triennio preso in considerazione il numero di dirigenti risultava ridotto a 3 e poi a 2.

**3.4.2.** Venendo all'esame delle contestazioni mosse in relazione all'indennità di risultato relativa all'anno 2010, si rileva che, con delibera commissariale n.20 del 24.12.2010, il Commissario straordinario Xxxxxxxx ha nominato il Nucleo di valutazione dell'attività dei dirigenti per anno 2010, composto dal dott. Yyyyyyyy (Presidente), dall'avv. Hhhhhhhh (vice-presidente), dalla dottoressa Oooooooooo e dall'avv. Kkkkkkk (componenti).

Al Nucleo viene richiesto di effettuare la valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n.286/1999 che, a sua volta, richiama le disposizioni della contrattazione collettiva e chiede che la verifica delle prestazioni dirigenziali sia effettuata sulla base dei risultati del controllo di gestione, che misura i prodotti e le finalità dell'azione amministrativa attraverso indicatori idonei a misurarne efficienza, efficacia ed economicità (cfr. artt.5 e 6, d.lgs. n.286/1999).

Dai verbali delle diverse riunioni del Nucleo svoltesi nel corso del 2011, e allegati alla relazione ispettiva, non emerge tuttavia né la fissazione preventiva dei criteri da adottare per la valutazione, né l'acquisizione dei risultati del sistema di controllo di gestione; piuttosto, il Nucleo si limita a richiedere ai dirigenti una relazione sull'attività svolta e a fissare successivamente dei colloqui. I verbali delle diverse sedute si risolvono spesso in meri rinvii, determinati dalla mancata presentazione delle relazioni o dall'assenza del Presidente.

Soltanto nel verbale conclusivo del 27 settembre 2011 il Nucleo, dopo aver dato atto dell'attività istruttoria svolta, stabilisce quali aspetti dell'attività dei dirigenti intende valutare e assegna i relativi punteggi.

Circa l'attività istruttoria svolta, si tratta (i) dell'acquisizione della nota del dottor Yyyyyyyy n.10509 del 18.5.2011, nella quale lo stesso riferisce degli obiettivi che gli sono stati assegnati dal Commissario generale e degli obiettivi da lui assegnati ai dirigenti Zzzzzzzzz e Di Piazza, (ii) dell'acquisizione delle relazioni dei dirigenti, nonché (iii) dello svolgimento di alcuni colloqui con i dirigenti. Dallo stesso verbale emergono soltanto gli obiettivi assegnati e il punteggio dato dal Nucleo al grado di raggiungimento degli stessi, senza che sia in alcun modo possibile ricostruire come tale raggiungimento sia stato verificato.

D'altronde, la lettura degli obiettivi, come riportati alle pagine 1 e 2 del verbale, evidenzia che gli stessi sono stati declinati in termini generici, e non sono stati forniti né indicatori di risultato, né di indicatori di processo, né tantomeno indicatori di produttività; neppure si accenna alla possibilità di monitoraggi intermedi o all'acquisizione di elementi oggettivi che possano consentire una verifica a posteriori.

Tale genericità, a ben vedere, si spiega in quanto gli obiettivi presi in considerazione ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, non sono in realtà obiettivi fissati a tale fine. Nel caso del Yyyyyyyy, vengono identificati come obiettivi di risultato le motivazioni per il trattenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno di età (cfr. delibera commissariale n.1 del 12.1.2010, all. sub 22 alla relazione ispettiva). Nel caso di Di Piazza e di Zzzzzzzzz, si tratta della richiesta di relazionare sull'attività già svolta nell'anno 2009 (cfr. note n.21001 del 14.12.2009 e n.890 del 20.1.2010, all. sub 33 e 34 alla relazione ispettiva).

Del tutto inconferente è poi l'argomentazione difensiva spesa dai convenuti secondo cui gli obiettivi sarebbero stati fissati nel bilancio di previsione 2010, che non è stato nemmeno menzionato nel verbale del 27.9.2010. D'altronde, tale bilancio risulta sprovvisto di un piano di definizione degli obiettivi o di un atto di contenuto equivalente dal quale possano evincersi i risultati attesi dall'attività dei singoli dirigenti, ulteriori rispetto al diligente svolgimento dei propri compiti di ufficio.

Si aggiunga, infine, che, autonomamente, il Nucleo ha assegnato il 30 per cento del punteggio ad aspetti qualitativi dell'attività dirigenziale che sono del tutto estranei a tali obiettivi e anche in questo caso non giustifica in alcun modo il percorso seguito per l'assegnazione dei relativi punteggi.

L'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2010 è avvenuta in assenza della preventiva fissazione degli obiettivi attesi e, conseguentemente, in assenza della verifica del raggiungimento dei risultati attesi.

Piuttosto si è risolta nell'erogazione di una premialità aggiuntiva, non giustificata, pari a euro 108.550,77 per Yyyyyyyy, euro 81.101,15 per Zzzzzzzzz e euro 58.642,37 per Di Piazza. Conseguentemente, il danno patito dallo IACP è stato pari a complessivi euro **248.294,29**.

**3.4.3.** Tale danno è stato causalmente ricondotto dal Requirente, per il 70% alla condotta del Xxxxxxxx e del Yyyyyyyy, da ripartirsi in quote uguali, e per il 30% alla condotta del Nucleo, da ripartirsi in quote uguali tra i suoi componenti (Yyyyyyyy, Hhhhhhhh, Kkkkkkk e Oooooooooo).

Il Collegio rileva che tutti i soggetti sopra menzionati hanno partecipato alla causazione del danno, con atteggiamento quantomeno gravemente colposo.

Il Xxxxxxxx, quale commissario straordinario e, quindi, in funzione sostitutiva del Consiglio di amministrazione, avrebbe dovuto fissare gli obiettivi del coordinatore generale. Tuttavia, pur non avendo fissato tali obiettivi, ha proceduto alla nomina del Nucleo di valutazione. Infine, pur avendo espressamente richiamato le disposizioni del decreto legislativo n.286/1999, nella delibera di nomina del Nucleo, si è poi spogliato dei poteri finali di valutazione dell'operato del Yyyyyyyy e, quindi, in definitiva della verifica della rispondenza dell'azione amministrativa dell'Istituto alle linee di indirizzo politico-strategico (cfr. artt. 5 e 6 del d.lgs. n.286/1999; artt.4 e 14 d. lgs. n.165/2001; art.14, CCNL 23.12.1999; per completezza sul punto, si ricorda che la delibera commissariale n.109/1999 ha riconosciuto che gli organi di governo dello IACP svolgono le funzioni riservate al Ministro dall'allora art.3 del d.lgs. n.29/1993).

Parimenti gravemente colposa è stata la condotta del Yyyyyyyy che non ha fissato gli obiettivi dei dirigenti da lui coordinati, che, in qualità di Presidente del Nucleo, ha poi espresso una valutazione positiva dell'attività di tali dirigenti in assenza di elementi idonei a giustificarla e che, infine, ha predisposto il prospetto di calcolo delle somme da liquidare.

Infine, gravemente colposa è stata la condotta dei componenti del Nucleo che, come sopra illustrato, hanno espresso delle valutazioni positive sia in ordine all'operato del dottor Yyyyyyyy che degli altri dirigenti dell'Istituto, in assenza della preventiva fissazione degli obiettivi ed assegnando dei punteggi in maniera del tutto ingiustificata, mentre avrebbero dovuto piuttosto eccepire l'impossibilità di procedere all'erogazione dell'indennità di risultato in assenza dei relativi presupposti.

Né può ritenersi, come vorrebbero le convenute Kkkkkkk e Oooooooooo, che il nesso di causalità tra l'operato del Nucleo e il danno arrecato allo IACP sia stato interrotto dal successivo provvedimento di liquidazione delle somme, adottato dal Yyyyyyyy, potendo quest'ultimo al più influire sulla quantificazione del danno. Peraltro, le convenute non dimostrano come avrebbero potuto essere diversamente utilizzati i punteggi assegnati dal

Nucleo, in fase di liquidazione della retribuzione di risultato, posto che nella fattispecie mancava una preventiva determinazione della quota massima dell'indennità di risultato erogabile a ciascun dirigente.

Parimenti deve essere respinta l'argomentazione difensiva del convenuto Yyyyyyyy, secondo la quale nella fattispecie mancherebbe il danno, poiché le somme erogate dallo IACP in eccedenza potrebbero essere recuperate nei confronti degli interessati, posto che si tratta di una fattispecie ipotetica che, laddove realizzata, potrà incidere sulla fase dell'esecuzione.

**3.4.4.** Coerente con l'apporto causale di ciascun convenuto, secondo quanto sopra osservato, è la ripartizione del danno proposta dalla Procura, cosicché gli odierni convenuti, in relazione all'annualità 2010, devono essere condannati al pagamento delle seguenti somme: (i) XXXXXXXXX euro **86.903,00**, (ii) Yyyyyyyy euro **105.525,07**; (iii) Oooooooooo euro **18.622,07**; (iv) Kkkkkkkk **18.622,07** (per completezza, si ricorda che la posizione del convenuto Hhhhhhhh è già stata definita a seguito di rito abbreviato).

**3.4.5.** In relazione alle retribuzioni di risultato corrisposte per le annualità 2011 e 2012, come più ampiamente riportato nella parte in fatto, le difese dei convenuti si sono soffermate, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, sulla inapplicabilità allo IACP di Palermo delle disposizioni della cd. riforma Brunetta (d.lgs. n.150/2009).

Come noto, infatti, nel 2009 è stata avviata la terza fase della privatizzazione del pubblico impiego (legge delega n.15/2009 e d.lgs. n.150/2009, cd. riforma Brunetta) che ha inciso non soltanto sull'assetto della contrattazione collettiva e dei poteri del datore di lavoro pubblico, ma anche sui sistemi di valutazione della *performance* dei dirigenti e del personale, al fine di massimizzare l'effetto incentivante dei sistemi premiali previsti dalla contrattazione collettiva.

Nella Sicilia, quale Regione a statuto speciale, all'indomani dell'emanazione del decreto legislativo n.150/2009, si è reso necessario un approfondimento in relazione all'applicabilità delle nuove disposizioni nell'ambito regionale: l'art.74 del decreto n.150/2009 enumera gli articoli rientranti nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato (primo comma) e quelli che recano norme di diretta attuazione dell'art.97, Cost. e che costituiscono principi generali dell'ordinamento, ai quali le Regioni devono adeguarsi (secondo comma); al comma 5, ha poi prescritto che *"Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione"*.

In particolare, atteso che l'ordinamento degli enti locali rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva della Regione, la difesa degli odierni convenuti ha sostenuto l'inapplicabilità delle disposizioni della riforma Brunetta in materia di valutazione della *performance* dei dirigenti e del personale agli enti locali e con essi agli IACP, in assenza di un'espressa disposizione del legislatore regionale in tal senso.

La questione, tuttavia, non appare dirimente ai fini del presente giudizio, posto che, alla fine dell'anno 2010, l'ente, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, si è dotato dei regolamenti per la valutazione e la premialità del direttore generale e dei dirigenti ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.150/2009 (cfr. delibere

commissariali n.21 e n.22 del 28.12.2010, allegate sub 24 e 25 alla relazione ispettiva). Inoltre, come già evidenziato, l'azione di responsabilità non si fonda su violazioni di disposizioni specifiche del decreto n.150.

**3.4.6.** Con i menzionati regolamenti, espressamente applicabili alla valutazione delle attività dall'1.1.2011 vengono definiti nel dettaglio i requisiti a cui devono rispondere gli obiettivi del direttore generale e dei dirigenti, in termini anche di misurabilità, e sono individuati gli ulteriori indicatori di *performance* che si aggiungono al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali.

Al Nucleo, quale OIVP, è affidata la verifica *in itinere* dell'andamento dei dirigenti, onde poter adottare gli opportuni interventi correttivi in corso di esercizio, nonché la misurazione e valutazione della *performance* dei dirigenti, con possibilità per gli stessi di ricorrere al presidente del Cda quale valutatore di seconda istanza in caso di controversia. Quanto al direttore generale, l'OIVP ha una funzione di proposta, mentre il punteggio è in definitiva attribuito dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

A fronte di tali previsioni regolamentari, dai verbali del Nucleo, emerge che lo stesso si è insediato nel dicembre 2011 e ha deliberato di acquisire i regolamenti e le relazioni dei valutandi; le successive sedute si sono risolte in meri rinvii o prese d'atto delle relazioni presentate dai servizi.

La valutazione della *performance* del Zzzzzzzzz e del Yyyyyyyy, è stata operata nelle sedute del 3.12.2012 e del 18.3.2013. I due verbali, il primo allegato solo alla memoria di costituzione delle convenute Oooooooooo e Kkkkkkk e il secondo anche alla relazione ispettiva, hanno il medesimo contenuto; peraltro, nel secondo verbale non si fornisce alcuna giustificazione per la duplicazione.

Da tali verbali, emerge che la misurazione e la valutazione della *performance* del dottor Zzzzzzzzz in relazione all'anno 2011 si è esaurita nell'acquisizione della relazione "riservata" predisposta in data 3.12.2012 dall'interessato, sulla cui base "il Nucleo ritiene estremamente positivo (*rectius* positiva) l'attività svolta dal dirigente dott. Zzzzzzzzz", prescindendo dalla ricognizione tanto degli obiettivi, quanto degli ulteriori indicatori di *performance* individuati dal regolamento del 28.12.2010.

Quanto al Yyyyyyyy, il Nucleo prescinde finanche dalla relazione e fornisce un giudizio tanto positivo, quanto immotivato: come si legge, infatti, nel verbale, "il nucleo non può non dare valutazione positiva all'operato del dott. Yyyyyyyy che gestisce una quantità di servizi. Sebbene le attività di alcuni servizi non sono positivi (vedi servizio legale) il ruolo e la valutazione del direttore generale è estremamente positivo. Tale attività, oltre che gravosa, consente un risparmio notevole per la P.A. Il Direttore Generale dunque si ritiene che abbia raggiunto gli obiettivi dettati dagli organi politici".

La valutazione del Nucleo per l'anno 2012 è espressa nel verbale della seduta del 17.12.2013.

Anche in questo caso "il Nucleo ritiene estremamente positivo l'attività svolta dal dirigente dott. Zzzzzzzzz" sulla base della relazione "riservata" da lui depositata in data 6.12.2013; viene poi attribuita alla sua performance un punteggio complessivo pari a 60, tuttavia, senza dar conto né degli obiettivi assegnati, né del percorso valutativo seguito.

Analogamente la valutazione del Yyyyyyyy si estrinseca nei termini già riportati con riferimento al 2012, a cui si aggiunge la considerazione che la relazione dallo stesso presentata in data 11.12.2013 costituisce un vero e proprio testamento per i suoi successori. Il punteggio attribuito è pari a 100.

Sulla base di tali valutazioni, il calcolo delle indennità di risultato spettanti è effettuato dal Yyyyyyyy in modo analogo per il 2011 e per il 2012, sulla base dell'attribuzione di un punteggio pari a 100 per sé medesimo e pari a 65 per Zzzzzzzz; pertanto, per ciascun anno viene erogata a Yyyyyyyy un'indennità pari a euro 77.756,00 euro e a Zzzzzzzz un'indennità pari a euro 50.541,00.

In altri termini, anche dopo l'adozione di specifici regolamenti sul sistema premiale dei dirigenti e del direttore generale, l'erogazione della retribuzione di risultato è avvenuta prescindendo dall'assegnazione degli obiettivi, dal monitoraggio dell'andamento dell'attività e dalla verifica dei risultati raggiunti. Quanto agli indicatori di *performance* individuati dai regolamenti, non sono stati presi in considerazione nel 2011, mentre nel 2012 sono stati assegnati dei punteggi in maniera apodittica.

Con riferimento all'argomentazione difensiva dei convenuti secondo cui gli obiettivi sarebbero stati individuati nel bilancio previsionale dell'anno di competenza, si rileva che la stessa non può essere condivisa, posto che, come per l'anno 2010, anche per gli anni 2011 e 2012 manca un piano di definizione degli obiettivi che consenta di tradurre le previsioni di entrata e di spesa del documento contabile in obiettivi specifici e misurabili per i dirigenti dell'ente.

Pertanto, è evidente che, anche con riferimento agli anni 2011 e 2012, l'erogazione della retribuzione di risultato è avvenuta prescindendo dalla presupposti richiesti dalla disciplina di settore e dal regolamento dell'ente, costituendo un esborso ingiustificato per lo IACP di Palermo.

**3.4.7.** Come per l'anno 2010, anche per gli anni 2011 e 2012, il danno è stato causalmente ricondotto dal Requirente, per il 70% alla condotta del Xxxxxxxx e del Yyyyyyyy, da ripartirsi in quote uguali, e per il 30% alla condotta del Nucleo, da ripartirsi in quote uguali tra i suoi componenti (Yyyyyyyy, Jjjjjjjjjjjj, Kkkkkkkk e Oooooooooo).

In ordine alla valutazione delle condotte dei convenuti, alla sussistenza del nesso eziologico e dell'elemento psicologico, si richiamano le considerazioni già esposte al paragrafo 3.4.3., in relazione all'anno 2010.

Deve aggiungersi, con riferimento alle difese delle convenute Kkkkkkkk e Oooooooooo, che la circostanza che per l'anno 2011 l'indennità di risultato sia stata erogata sulla base di punteggi, anche se il Nucleo non li ha espressi, non esclude il nesso di causalità, né incide sulla quantificazione del danno, atteso che i giudizi del Nucleo erano idonei a giustificare l'erogazione nella misura massima.

Pertanto, gli odierni convenuti, in relazione alle annualità 2011 e 2012, devono essere condannati al pagamento delle seguenti somme: (i) Xxxxxxxx euro **89.807,20**, (ii) Yyyyyyyy euro **109.051,60**; (iii) Oooooooooo euro **19.244,40**; (iv) Kkkkkkkk **19.244,40**; Jjjjjjjjjjjj **19.244,40**.

**4.** Conclusivamente, i convenuti vanno condannati al pagamento delle seguenti somme in favore dello IACP di Palermo:

- XXXXXXXX XXXXXXXX euro **176.710,20** (86.903,00+89.807,20);
- YYYYYYYY YYYYYYYY euro **305.989,61** (91.412,94 + 105.525,07 + 109.051,60 );
- ZZZZZZZZ ZZZZZZ euro **27.372,30**;
- KKKKKKK KKKKKKK euro **37.866,47** (19.244,40+18.622,07)
- OOOOOOOOO OOOOOOOOO euro **37.866,47** (19.244,40+18.622,07)
- JJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ euro **19.244,40**.

Le predette somme dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli indebiti esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e degli interessi legali maturandi, sulla somma così rivalutata, dal predetto deposito al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana**

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63525** del registro di segreteria, in accoglimento della domanda del Procuratore Regionale condanna i convenuti al pagamento, in favore dello IACP di Palermo, delle seguenti somme :

- XXXXXXXX XXXXXXXX euro **176.710,20** (centosettaseimilasettecentodieci/00);
- YYYYYYYY YYYYYYYY euro **305.989,61** (trecentocinquemilanovecentottantanove/61)
- ZZZZZZZZ ZZZZZZ **27.372,30** (ventisettemilatrecentosettantadue/30);
- KKKKKKK KKKKKKK euro **37.866,47** (trentasettemilaottocentosessantasei/47);
- OOOOOOOOO OOOOOOOOO euro **37.866,47** (trentasettemilaottocentosessantasei/47);
- JJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ euro **19.244,40** (diciannovemiladuecentoquarantaquattro/40).



Le predette somme dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli indebiti esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e degli interessi legali maturandi, sulla somma così rivalutata, dal predetto deposito al soddisfo.

I convenuti soccombenti sono condannati al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi euro 733,66 (euro settecentotrentatre/66).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018.

**L'Estensore**

**Il Presidente**

F.to Igina Maio

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 19 aprile 2018

Il Direttore della Segreteria

F.to dott.ssa Rita Casamichele